

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

In data 23.06.2015 a Brescia, Piazza Martiri di Belfiore, n. 4

si sono riuniti i seguenti sig.ri:

CALDONAZZO CARLO nato a Brescia in data 01.06.1961 ed ivi residente in Via Lazzaretto, n. 48, codice fiscale CLDCRL61H01B157W;

BENEDUSI ANGELA nata a Brescia in data 26.02.1960 ed ivi residente in Villaggio Prealpino Traversa 34, n. 1, codice fiscale BNDNGL60B66B157O;

CAMPLANI CLARA nata a Gardone Val Trompia in data 23.09.1969 e residente a Brescia in Via Aldo Moro, n. 26 codice fiscale CMPCLR69P63D918X;

ECONIMO GIUSEPPE nato a Erbusco in data 02.11.1943 e residente a Rovato in Via Della Fornace, n. 2, codice fiscale CNMGPP43S02D421Z;

PEZZOTTI ALBERTO nato a Gussago in data 07.04.1951 e residente a Monticelli Brusati, in Via Foina, n. 2 codice fiscale PZZLRT51D07E271N;

SALINAS PIER LUIGI nato a La Spezia in data 14.09.1948 e residente a Sale Marasino in Via Matteotti, n. 108 codice fiscale SLNPLG48P14E463U;

SALOGNI MASSIMO nato a Brescia in data 29.07.1962 e residente a Passirano in Via San Francesco, n. 29 codice fiscale SLGMSM62L29B157L;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione ASSOCIAZIONE "FARSI PROSSIMO".

ART. 2 L' associazione ha sede in: Brescia, Piazza Martiri di Belfiore, n. 4.

ART.3 L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo sociale e socio-assistenziale, della beneficenza e della formazione, attraverso la promozione e la gestione di attività compatibili con le norme della Legge n. 266/91 ed individuate tenendo presente in modo particolare le indicazioni pastorali della Caritas diocesana di Brescia.

L'Associazione opera per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nel perseguire il fine di cristiana solidarietà nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale nello spirito della tradizione caritativa della chiesa di Brescia ed in diretta e particolare collaborazione con la Caritas diocesana di Brescia e con le realtà diocesane ad essa collegate.

Si propone altresì di preparare, accompagnare ed indirizzare, attraverso un'opportuna formazione, tutti coloro che vogliono portare il loro sostegno volontario nei settori operativi e di studio della Caritas.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Mani: Ann SGL Clara Campiani
Brescia, 23/06/2015

Carlo Lombardi
Angela Benedusi

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, il Consiglio Direttivo sia composto da sette membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente	Caldonazzo Carlo
Vice – Presidente	Camplani Clara
Segretario	Benedusi Angela
Consigliere	Econimo Giuseppe
Consigliere	Pezzotti Alberto
Consigliere	Salogni Massimo
Consigliere	Salinas Pier Luigi

ART. 7 – La registrazione del presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 Legge 266/91.

Firme dei costituenti:

Sig. Carlo Caldunazzo

Sig. Clara Camplani

Sig. Angela Benedusi

Sig. Giuseppe Econimo

Sig. Alberto Pezzotti

Sig. Massimo Salogni

Sig. Pier Luigi Salinas

Sig. _____



Brescia, 23.06.2015

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"FARSI PROSSIMO"**



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "FARSI PROSSIMO" in forma d'associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia, Piazza Martiri di Belfiore, n. 4.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione "FARSI PROSSIMO" è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Finalità e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo sociale e socio-assistenziale, della beneficenza e della formazione, attraverso la promozione e la gestione di attività compatibili con le norme della L. n. 266/91 ed individuate tenendo presente in modo particolare le indicazioni pastorali della Caritas diocesana di Brescia.

L'Associazione opera per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nel perseguire il fine di cristiana solidarietà nel campo civile, sociale, culturale ed ecclesiale nello spirito della tradizione caritativa della chiesa di Brescia ed in diretta e particolare collaborazione con la Caritas diocesana di Brescia e con le realtà diocesane ad essa collegate.

Si propone altresì di preparare, accompagnare ed indirizzare, attraverso un'opportuna formazione, tutti coloro che vogliono portare il loro sostegno volontario nei settori operativi e di studio della Caritas.

I volontari associati prestano i propri servizi a favore:

- a) di iniziative e attività di cui è titolare l'Associazione; oppure
- b) di iniziative e attività di cui sono titolari enti terzi, purchè
 - l'opera resa dai volontari associati sia compatibile con le finalità dell'Associazione e

Man. Am.
Don I. Pizzini

Salvatore
Marabona
Angelo Benetini

- sia sottoscritta apposita convenzione tra la Associazione e l'ente titolare dell'iniziativa o attività.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle marginali.

L'Associazione non ha finalità di lucro.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono altresì essere soci benemeriti sia persone fisiche che giuridiche ed enti, con solo voto "consultivo".

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

La competenza a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi soci è attribuita al Consiglio direttivo che si pronuncerà dopo un congruo periodo di accompagnamento e di verifica/autovalutazione delle attitudini al servizio per il quale il volontario si propone.

ART. 5 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'eventuale quota associativa versata qualora deliberata dal consiglio direttivo è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è, infatti, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione stessa. Al volontario sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti disciplinati da Consiglio Direttivo e previsti dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea degli associati.

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page:]
Mauri Am...
Dara Campiani
Andele Benetun
[Other illegible signatures]

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Obblighi assicurativi

L'Associazione predispone per i propri aderenti che prestano attività di volontariato idonee coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata con comunicazione scritta o tramite mail da inviarsi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

[Handwritten signatures and notes in the bottom left corner]

[Handwritten signatures and notes in the bottom right corner]

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e dei volontari;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

ART. 12 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ART. 13 – Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei presenti.

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di cinque anni ed è rieleggibile senza limitazioni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite.



Mani Am
Diana

Sleph
Barbara
Angela

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi a carico dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea utile.

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed è eletto a maggioranza assoluta dei voti dei presenti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in caso di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Mani
in 1. 



Alora Capolani
Angelo Bredus


Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 16 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dei presenti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Vicepresidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 17 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dei presenti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Segretario dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- i proventi delle attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio dell'Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Luon An
Pierluigi
Stefano
Alaricampi
Ani deli Benodun
Zoldan

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 19 – Personale Retribuito

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti dalla Legge 266/91.

ART. 20 – Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 di aprile di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei cinque giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 21 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art. 5 comma 4 della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

ART. 23 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri,

Now Ar
eris - alud
Solep
Pelen
Olara Camplani
Angela Benedetti
Solep

amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 24 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I, Titolo II del Codice Civile e, in subordine, a quelle previste dalla normativa specialistica di settore.

ART. 25 – Agevolazioni fiscali

La registrazione del presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 Legge 266/91.

Brescia, li 23.06.2015


Roberto Camilliani
Vice Presidente
Angelo Benedetti
Sergio
Giuseppe
Dott. F. Basso